

# COMUNE DI S. ANGELO IN LIZZOLA

## Provincia di Pesaro Urbino

PROT. N. 6577

**Ordinanza n. 38**

Addì 27/04/2006

**OGGETTO: Zona a traffico limitato centro storico capoluogo**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamata la delibera di GM n 11 del 01/03/2006 ad oggetto "Approvazione istituzione zona a traffico limitato (ZTL) all'interno delle mura castellane del centro abitato di S. Angelo in Lizzola"

Visti gli artt. 7 e 9 del vigente c.d.s. approvato con D.L.vo 285/92;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo c.d.s. approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Visto l'art 48 del D.lgs 18/08/2000 n 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si renda necessario dare corso al provvedimento proposto.

### ORDINA

- 1) Di istituire con decorrenza 02.05.2006 all'interno delle mura castellane del centro abitato di S. Angelo in Lizzola una Zona a Traffico Limitato (ZTL) vietando la circolazione a tutti gli autoveicoli e motoveicoli ad esclusione delle seguenti fattispecie:
  - a) gli autoveicoli e motoveicoli di peso complessivo e di larghezza rispettivamente non superiori a 3,5 t. i cui conducenti devono effettuare operazioni di carico e/o scarico all'interno della Zona a Traffico Limitato previa acquisizione di permesso provvisorio rilasciato dall'Ufficio Tecnico del comune di S. Angelo in Lizzola;
  - b) gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti ad attività connesse o al seguito di funzioni religiose (es. funerali) sino al massimo di tre veicoli, previa acquisizione di permesso provvisorio rilasciato dall'Ufficio Tecnico del comune di S. Angelo in Lizzola ovvero dalla Polizia Municipale Pian del Bruscolo
  - c) i veicoli adibiti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
  - d) i veicoli adibiti a pubblico servizio, pronto intervento ed emergenza solo per interventi urgenti e di emergenza;
  - e) i veicoli militari, per comprovate necessità di servizio ed i veicoli dell' ente proprietario della strada per motivi urgenti e di servizio;
  - f) gli "autorizzati", ricomprendendo in tale dizione tutti coloro che sono in possesso dei sottoelencati requisiti e di apposito permesso rilasciato dall'Unione dei Comuni "Pian del Bruscolo" avente validità annuale e rinnovabile entro il 31 gennaio dell' anno successivo a

quello di scadenza:

- residenti all'interno della Z. T. L. e contestualmente proprietari/usufruttuari/locatari/acquirenti con patto di riservato dominio di autoveicoli e motoveicoli di massa complessiva e di larghezza rispettivamente non superiori a 3,5 t.

2) Di delegare la Polizia Municipale dell'Unione Pian del Bruscolo" nella persona del Comandante al rilascio delle relative autorizzazioni permanenti, mentre i permessi provvisori saranno rilasciati dall'Ufficio Tecnico del Comune o dalla Polizia Municipale stessa.

L'Ufficio Tecnico è incaricato di rendere pubblica la presente ordinanza mediante l'apposizione dei relativi segnali stradali e le necessarie transenne.

È fatto d'obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato.

A norma dell' art. 3 comma 4<sup>o</sup> della legge 07/08/1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3<sup>o</sup> del D.L.vo n. 285/92, sempre nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato D.P.R. n. 495/92.

Dalla residenza Municipale, lì 27/04/2006

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*Dr. Gabriele Giorgi*

